Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 27 febbraio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 16 *dicembre* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1964
registro n. 10 *Difesa-Esercito, foglio n.* 284

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita con la determinazione in testa a ciascuno indicata:

Determinazione ministeriale in data 17 settembre 1918:

DENTI Francesco, nato il 15 luglio 1894 a Tortorici (Messina), tenente 30° Reggimento fanteria (ora maggiore CC. in congedo assoluto). — Per l'eroico comportamento tenuto in combattimento. — Carso, 29 giugno 1916.

Determinazione del Comando truppe Albania in data 14 agosto 1920:

GARGANO Vincenzo, nato il 28 novembre 1892 a Grammichele (Catania), sergente Corpo aeronautico (ora maresciallo 1ª classe pilota in congedo assoluto). — Mitragliere, fu compagno coraggioso a piloti d'aeroplano in voli di mitragliamento. — Cielo d'Albania, 10 luglio-2 agosto 1920.

Determinazione del comando VI Corpo d'armata in data 26 dicembre 1918:

LANDRISCINA Antonio, nato il 29 maggio 1895 a Trani (Bari), tenente d'amministrazione Brigata «Bologna» (ora maggiore in congedo assoluto). — Nel corso degli aspri, cruenti combattimenti, si distingueva per coraggio ed ardimento. — Zona del Tagliamento, 5 novembre 1917.

Determinazione del comando 36ª Divisione di fanteria in data 25 agosto 1920:

PIGOZZI Umberto, nato il 21 dicembre 1890 a Petilia Policastro (Catanzaro), tenente 112° Reggimento fanteria (ora maggiore ftr. in congedo assoluto). — Comandante di una compagnia in linea, durante gli attacchi del nemico, spiegava grande attività assolvendo i propri compiti con ammirabile fermezza, dando ottimo esempio ai propri dipendenti. — Hanina quota 312 - Valona, 9 giugno-23 luglio 1920.

Determinazione del comando XIV Corpo d'armata in data 1° novembre 1918:

PONZIO Luigi, nato il 6 settembre 1893 a Pavia, caporal maggiore 46° Reggimento artiglieria da campagna. — Per l'ardimento dimostrato in combattimento. — Monte San Michele, 1° novembre 1918.

Determinazione del comando VI Corpo d'armata in data 26 gennaio 1919:

PONZIO Luigi, nato il 6 settembre 1893 a Pavia, caporal maggiore 46° Reggimento artiglieria da campagna. — Per l'eroica condotta tenuta in combattimento. — Monte Grappa, 24 ottobre-3 novembre 1918.

Determinazione del comando XVI Corpo d'armata in data 14 ottobre 1918:

SAVOIA Cesare, nato il 7 gennaio 1887 a San Stino di Livenza (Venezia), maggiore 86° Reggimento fanteria (ora colonnello ftr. in congedo assoluto). — Comandante di un reparto in appoggio ad una colonna di cavalleria, superando le pessime condizioni della viabilità, l'avversa stagione e la resistenza nemica, riusciva, con la intelligente ed ardita condotta del reparto, a disorganizzare e porre in fuga la retroguardia nemica facilitando grandemente l'avanzata della cavalleria e concorrendo insieme a questa, a catturare un ingente quantità di materiale bellico, nonchè a liberare alcune centinaia di nostri prigionieri adibiti dal nemico a lavori militari. — Durazzo, 1°-14 ottobre 1918.

Determinazione del Comando truppe Albania in data 17 luglio 1920:

ZAMAGNI Domenico, nato il 1° luglio 1900 a Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), caporale 111° Reggimento fanteria (ora caporal maggiore in congedo assoluto). — Offertosi volontariamente di pattuglia per la durata dell'azione, esplorava con intelligenza tratti dell'intricatissimo terreno dove si erano annidati forti nuclei nemici dando prova di abilità e di coraggio nelle ricerche delle notizie utili. — Bosco di Asnà - Valona, 11 giugno 1920.

(2017)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 32.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Marcello Papa e Martire, in rione Petrera del comune di Bari.

N. 32. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 29 novembre 1959, integrato con dichiarazione del 18 agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Marcello Papa e Martire, in rione Petrera del comune di Bari, ed alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 33.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Cottolengo Confessore, nella città di Roma.

N. 33. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 10 dicembre 1962, integrato con altro decreto dell'11 dicembre 1962 e con due dichiarazioni entrambe del 27 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Cottolengo Confessore, nella città di Roma, ed alla istituzione di due Uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa-valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1952, registro n. 24 Tesoro, foglio numero 254, con il quale il dott. Alessandro Cesare Alfieri fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa-valori di Roma;

Considerato che il dott. Alfieri, in data 30 settembre 1963, ha dichiarato al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa-valori di Roma di non essere in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti delle contropartite di borsa e della clientela;

Considerato, altresì, che la Deputazione di Borsa di Roma con nota del 19 ottobre 1963, n. 44642, ha comunicato di aver deliberato, in data 10 dello stesso mese, la esclusione dell'agente di cambio dott. Alfieri dai locali della Borsa-valori di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, n. 2, della legge 20 marzo 1913, n. 272, dandone comunicazione, nel contempo, al Tribunale civile di Roma, ai termini dell'art. 6 della legge stessa;

Considerato che l'agente di cambio Alfieri, ha, pertanto, perduto il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per la iscrizione e per la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, n. 3, della citata legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 7 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e lo art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alessandro Cesare Alfieri è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa-valori di Roma con effetto dal 10 ottobre 1963.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1963

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1964
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 231. — VENTURA SIGNORETTI

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1964.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti approvato con decreto ministeriale del 19 luglio 1954, modificato con decreto ministeriale del 5 gennaio 1959;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale l'avv. Achille Dapino ed il prof. avv. Celestino Casalone vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Asti;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Achille Dapino è confermato presidente ed il dott. Giuseppe Pippione è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(2220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1963, da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
	LUGLIO 1963			
1	*Decaesadril* compresse mg. 5	G. Ogna, Milano	Della ditta, Milano	20.198
2	*Deltastendiolo* fiale liof. (variazione composizione)	Sir, Roma	Della ditta, Roma	14.378
3	*Flogobron biotic* capsule	Farmacosmici, Milano	Della ditta, Milano	20.196
4	*Flogobron biotic* sciroppo (cat.)	Id.	Id.	20.196/A
5	*Metilciclina vitaminica* sciroppo (variazione composizione)	Alfa Farm., Bologna	Della ditta, Bologna	18.816
6	*Sintocol* confetti (cat.) (variazione composizione)	Hoffmann Lampis, Roma	Della ditta, Roma	14.245/A
7	*Sulfarestan* sciroppo (cat.)	Dammas, Roma	Della ditta, Roma	15.895/A
8	*Tefadrina* confetti (variazione composizione)	Recordati, Milano	Della ditta, Milano	1.217
9	*Tefamin* confetti (cat.) (variazione composizione)	Id.	Id.	2.021/A
10	*Vitamina PP Angelini* compresse (cat.) (Variazione composizione)	F. Angelini, Ancona	Della ditta, Ancona	5.564/A
	AGOSTO 1963			
11	*Aflogos Caf* supposte	Dima, Roma	Della ditta, Roma	19.357
12	*Amplivix sedativo* compresse	Albanese Labaz, Milano	Della ditta, Milano	15.061
13	*Amplivix sedativo* supposte (cat.)	Id.	Id	15.061/A
14	*Bicafcetina* supposte	Farm. Vite, Roma	Della ditta, Roma	19.542
15	*Biocobal B1 V.C.A.* fiale liof. mcg. 500	Esterfarm, Roma	Vite Farm., Roma	19.529
16	*Biocobal B1 V.C.A.* fiale liof. mcg. 1000 (serie)	Id.	Id.	19.529/1
17	*Chymoser balsamico* fiale liof. (variazione composizione)	Ist. Serono, Roma	Della ditta, Roma	19.412
18	*Cistosina* tintura	B. Cavero, Grosseto	Della ditta, Grosseto	20.189
19	*Colpovis* capsule mg. 0,25	Vister Vismara, Como	Della ditta, Como	20.255
20	*Deb* 500 fiale (serie) (variazione composizione)	Polichimica Sap, Milano	Della ditta, Milano	18.959/2
21	*Deb.* 1000 fiale (serie) (variazione composizione)	Id.	Id.	18.959/3
22	*Desavit* iniettabile (per uso veterinario)	Farm. Gellini, Latina	Della ditta, Latina	20.262
23	*Dodilan B1* fiale liof.	Maestretti, Milano	Della ditta, Milano	20.267
24	*Eritrocina* granuli (cat.) (variazione composizione)	Abbott Lab. Italia, Roma	Abbott Lab., Chicago (U.S.A.)	7.893/[illegible]
25	*Eureumin* confetti	Euterapica, Torino	Della ditta, Torino	20.227
26	*Gefarnil* fiale	De Angeli, Milano	Della ditta, Milano	20.264
27	*Gefarnil* compresse (cat.)	Id.	Id.	20.264/A
28	*Ipercolin* sciroppo (cat.)	Stevens, Roma	Dammas Farmoch., Roma	17.596/A
29	*Lio* 11 gocce (variazione composizione)	Polichim. Sap., Milano	Della ditta, Milano	14.943
30	*Mercryl* soluzione uso esterno	Albanese Labaz., Milano	Della ditta, Milano	19.916
31	*Mercryl* ovuli vaginali (cat.)	Id.	Id.	19.916/A
32	*Mercryl* crema vaginale (cat.)	Id.	Id.	19.916/B
33	*Monolin* confetti mg. 100	Alfa Farm., Bologna	Della ditta, Bologna	20.154
34	*Robion V.V.* sciroppo (cat.) (variazione composizione)	O. Benedetti, Firenze	Della ditta, Firenze	3.502/A
35	*Septaciclina* sosp. uso orale (cat.)	Cons. Neot. Naz., Roma	Della ditta, Roma	12.442/A

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
36	*Siero antidifterico Berna* fiale ml. 1,5 da 3.000 U.I. (serie)	Ist. Sier. Berna, Como	Ist. Sier. Vacc. di Berna (Svizzera)	7.836/6
37	*Siero antidifterico Berna* fiale ml. 2,5 da 10.000 U.I. (serie)	Id.	Id.	7.836/7
38	*Suidestran* iniettabile (per uso veterinario)	Farm. Italia, Milano	Della ditta, Milano	20.243
39	*Tetrapentrazina* iniettabile (variazione composizione)	Maestretti, Milano	Della ditta, Milano	18.352
40	*Tribeta* 500 fiale	Val Farma, Milano	Farm. Ecobi, Genova	20.220
41	*Tribeta* 1000 fiale (serie)	Id.	Id.	20.220/1
42	*Urfadyn* compresse	Zambon, Vicenza	Della ditta, Vicenza	20.270
43	*Vical C* fiale 5 cc. (cat.) (variazione composizione)	J. Monico, Venezia	Della ditta, Venezia	6.296/A
44	*Vical C* fiale 10 cc. (serie) (variazione composizione)	Id.	Id.	6.296/A-1
45	*Vitamina C Vita* flac. 5 cc. (serie 1 g.) . . .	Vita Farm., Torino	Della ditta, Torino	7.780/B-1
46	*Vupenciclina* iniett. g. 0.500 (variazione composizione)	Alfa Farm., Bologna	Della ditta, Bologna	17.348
47	*Vupenciclina* iniett. g. 0.250 (serie) (variazione composizione)	Id.	Id.	17.348/1
48	*Vupenciclina* iniett. g. 0.125 (serie) (variazione composizione)	Id.	Id.	17.348/2

SETTEMBRE 1963

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
49	*Actase* iniettabile uso end.	Cilag Chemie Italiana, Milano	Ortho Pharm. Corp. di Roriten, N. J. (U.S.A.)	20.254
50	*Angicaf* supposte adulti (variazione composizione)	Roger Bellon, Milano	Della ditta, Milano	18.409
51	*Angicaf* supposte (serie ped.) (variazione composizione)	Id.	Id.	18.409/1
52	*A 30* compresse	Alfa Farm., Bologna	Della ditta, Bologna	19.356
53	*A 30* polvere (cat.)	Id.	Id.	19.356/A
54	*Becozym* sciroppo (cat.) (variazione composizione)	Prod. Roche, Milano	Della ditta, Milano	5.647/C
55	*Coler Lax* confetti	Ist. Vermont, Belluno	Della ditta, Belluno	11.356
56	*Coler Lax* sciroppo (cat.)	Id.	Id.	11.356/A
57	*Confetti lassativi Elda* confetti (variazione composizione)	U. Cassina, Genova	G. Ogna, Milano	16.141
58	*Duvacor* confetti (variazione composizione) .	Philips sez. Duphar, Milano	Della ditta, Milano	17.464
59	*Duvit D3* fiale 200.000 U.I. (variazione composizione)	Id.	Id.	15.632
60	*Epadora B12* sciroppo con sorbitolo (cat.) . .	Ist. Giustini, Milano	Della ditta, Varese	10.203/B
61	*Euciclina* capsule (variazione composizione) .	Farber Ref, Milano	Della ditta, Milano	14.239
62	*Ferzoo* iniettabile (per uso veterinario) . . .	Farm. Gellini, Latina	Della ditta, Latina	20.263
63	*Ferzoo* pasta uso orale (cat.) (per uso veterinario)	Id.	Id.	20.263/A
64	*Fosfouridin vitaminico* fiale	Vepharma Farm., Venezia	Ist. Vermont, Belluno	19.948
65	*Geotricyn* iniett. mg. 500 (serie) (variazione composizione)	Lab. Smit, Torino	Della ditta, Torino	17.384/1
66	*Geotricyn* iniett. mg. 250 (serie) (variazione composizione)	Id.	Id.	17.384/2
67	*Geotricyn* iniett. mg. 125 (serie) (variazione composizione)	Id.	Id.	17.384/3
68	*Glicol D2* fiale 2 cc. (variazione composizione)	Farm. Caber, Ravenna	Della ditta, Ravenna	10.415
69	*Icarcillina* iniett. 500.000 U.I. (cat.) (per uso veterinario)	Icar, Roma	Della ditta, Roma	12.126/A
70	*Icarcillina S* iniett. 500.000 U.I. + g. 0,25 (cat.) (per uso veterinario)	Icar, Roma	Della ditta, Roma	12.290/B
71	*Icarcillina S* iniett. 500.000 U.I. + g. 0,50 (serie) (per uso veterinario)	Id.	Id.	12.290/B-1
72	*Irradiol B12* sciroppo (variazione composizione)	Ist. Scient. Venezie, Padova	Della ditta, Padova	12.776

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
73	*Irradiol B12* fiale (serie forte) (variazione composizione)	Ist. Scient. Venezie, Padova	Della ditta, Padova	12.776/A-1
74	*Irradiol B12* fiale (serie debole) (variazione composizione)	Id.	Id.	12.776/A-2
75	*Lucofen* compresse (cat. sincronizzato) (variazione composizione)	A. Angiolini, Milano	Della ditta, Milano	18.747/A
76	*Miotermil* supposte (cat.)	Lab. M. Marchesi, Milano	Della ditta, Milano	20.194/A
77	*Miotermil* supposte (cat. antistaminico) . . .	Id.	Id.	20.194/C
78	*Mysteclin* capsule (variazione composizione) .	Squibb, Roma	Della ditta, Roma	10.445
79	*Mysteclin* sciroppo (cat.) (variazione composizione)	Id.	Id.	10.445/A
80	*Sanoral* soluzione (cat.)	Mira Farm., Bologna	Drumond, Mantova	19.068/A
81	*Siogen* confetti (variazione composizione) . .	Geigy, Milano	Della ditta, Milano	1.577
82	*Supradyn* compresse eff. (cat.)	Prod. Roche, Milano	Della ditta, Milano	18.622/A
83	*Trefocor* fiale liof.	C. Malesci, Firenze	Della ditta, Firenze	17.583
84	*Tubercolina* per uso diagnostico	Cyanamid It., Catania	American Cyanamid Co., New Jersey (U.S.A.)	20.257
85	*Tubocurarine chloride endo* iniett. (serie mg. 10)	Farmacosmici, Milano	Endo Lab., New York (U.S.A.)	18.677/I
86	*Vitapan gocce* (cat.) (variazione composizione)	Impex Ltd, Roma	Panies e Byrne (Inghilterra)	5.238/A

OTTOBRE 1963

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
87	*Algomidone* compresse	Ist. Biol. Chem. ABC, Torino	Della ditta, Torino	20.275
88	*Algomidone* supposte (cat.)	Id.	Id.	20.275/A
89	*Antidrasi* fiale liof. (cat.)	Italseber, Milano	Della ditta, Milano	15.413/C
90	*Biuridin* fiale mcg. 500 (variazione composizione)	Norton Farm., Milano	Della ditta, Milano	11.504
91	*Butaflogin* confetti	G. Comessatti, Udine	Della ditta, Udine	19.688
92	*Calcioidal* fiale (variazione composizione) . .	Ist. Bioch. Naz., Roma	Della ditta, Roma	5.185
93	*Cabalamina B1* fiale (variazione composizione)	Isaf, Firenze	Della ditta, Firenze	9.165
94	*Fulcin* compresse micr. (cat.)	Vister, Como	Della ditta, Como	16.762/A
95	*Jectofer* iniettabile	Astra Prod. Farm., Milano	A. B. Astra, Sodertalje (Svezia)	20.120
96	*Maxigamma* fiale liof (variazione composizione)	O.S.M.I., Roma	Della ditta, Roma	4.789
97	*Navolin* sciroppo (variazione composizione) .	Merck Sharp Dohme Italia, Pavia	Della ditta, Pavia	18.630
98	*Normozimol* confetti	Ist. Biol. Chem. ABC, Torino	Della ditta, Torino	20.261
99	*Ofil* collirio	Salvi, Milano	Lab. C. Corvi, Piacenza	20.179
100	*Queresan* confetti	Lab. Tramontani, Pisa	Della ditta, Livorno	20.211
101	*Queresan* supposte adulti (cat.)	Id.	Id.	20.211/A
102	*Queresan* supposte ped. (serie)	Id.	Id.	20.211/A-1
103	*Ultransina* compresse	Farmacosmici, Milano	Della ditta, Milano	20.272
104	*Vasociclina* sciroppo (cat.)	La Gioia, Roma	Della ditta, Roma	14.839/B
105	*Vasociclina* gocce (cat.)	Id.	Id.	14.839/C

NOVEMBRE 1963

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
106	*Adicortex* supposte normale (cat.) (variazione composizione)	Fitosintex, Milano	Della ditta, Milano	2.894/A
107	*Adicortex* supposte forte (serie) (variazione composizione)	Id.	Id.	2.894/A-1
108	*Algicorten* pomata	Lab. Astier, Milano	Lab. dr. Astier, Parigi	20.051
109	*Ancodi* fiale	Lab. Cozzolino, Napoli	Della ditta, Napoli	20.250
110	*Anapatos* capsule (variazione composizione)	Alfa Farm., Bologna	Della ditta, Bologna	18.114
111	*Biotiren* compresse	C.P.C., Palermo	Dammas Farmoch., Roma	19.937
112	*Biotiren* fiale (cat.)	Id.	Id.	19.937/A
113	*Cytepar* iniett. 5 bocc. liof. (variazione composizione)	C. Erba, Milano	Della ditta, Milano	18.365

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
114	*Dentinale* soluz. uso esterno (variazione composizione)	Knapp, Milano	La-Far, Milano	8.891
115	*Diabewas* compresse mg. 200	A. Wassermann, Milano	Della ditta, Milano	20.283
116	*Difmecil* iniett. mg. 500	Difme, Torino	Della ditta, Torino	11.266
117	*Difmecil* inett. mg. 250 (serie)	Id.	Id.	11.266/1
118	*Difmecil* capsule mg. 250 (cat.)	Id.	Id.	11.266/A
119	*Duvadilan* gocce (cat.) (variazione composizione)	Philips Sez. Duphar, Milano	Della ditta, Milano	14.089/C
120	*Duvit D/3* flac. 10 cc. (cat.) (variazione composizione)	Id.	Id.	15.632/A
121	*Flogostop* supposte (cat.)	Farmacosmici, Milano	Della ditta, Milano	19.514/A
122	*Fobitan* capsule	Welpharm, Roma	Bieffe Bioch. Firenze	20.295
123	*Fosfidral* (cat. gel) (variazione composizione)	F. Angelini, Ancona	Della ditta, Ancona	2.015/A
124	*Fosfidral* (cat. olio paraffina) (variazione composizione)	Id.	Id.	2.015/B
125	*Gi Erre Sap* fiale liof.	Polichimica Sap, Milano	Della ditta, Milano	20.300
126	*Gliguanid* compresse (variazione composizione)	Tiber, Roma	Della ditta, Roma	19.449
127	*Metilcanfene compresse* (variazione composizione)	Serenfarma, Roma	Tiber, Roma	14.677
128	*Polioral tipo* 1	Ist. Sclavo, Siena	Della ditta, Siena	20.297
129	*Polioral tipo* 2 (cat.)	Id.	Id.	20.297/A
130	*Polioral tipo* 3 (cat.)	Id.	Id.	20.297/B
131	*Polioral tipo trivalente* (cat.)	Id.	Id.	20.297/C
132	*Progynon B oleoso* fiala forte (variazione composizione)	Schering, Milano	Della ditta, Milano	4.600
133	*Propiodol* fiale liof.	Alfa Farm., Bologna	Della ditta, Bologna	20.203
134	*Releasin* supposte (cat.)	Angiolini, Milano	Warner Chilcott Lab., New Jersey (U.S.A.)	13.985/A
135	*Sedotus sciroppo* (cat.)	Farge, Genova	Della ditta, Genova	19.771/A
136	*Sequil discoidi* confettati	Manetti Roberts, Firenze	Delal ditta, Firenze	20.280
137	*Sequil discoidi* confettati (serie forte)	Id.	Id.	20.280/1
138	*Siero antitetanico Behringwerke* cavallo fiale 1.500 UI	Emelfa, Milano	Behringwerke A. G. Marburg Lahn (Germania)	20.301
139	*Siero antitetanico Behringwerke* cavallo fiale 10.000 UI (serie)	Id.	Id.	20.301/1
140	*Siero antitetanico Behringwerke* cavallo fiale 30.000 UI (serie)	Id.	Id.	20.301/2
141	*Siero antitetanico Behringwerke* bue fiale 1.500 UI (cat.)	Id.	Id.	20.301/A
142	*Siero antitetanico Behringwerke* bue fiale 10.000 UI (serie cat.)	Id.	Id.	20.301/A-1
143	*Sinbiovit* pomata (cat.) (per uso veterinario)	Ist. Farm. Virgiliano, Mantova	Della ditta, Mantova	16.463/B
144	*Terra Cortril* spray (cat.)	Pfizer Italiana, Roma	Della ditta, Roma	13.503/B
145	*Toferol complex* fiale (per uso veterinario)	C. Erba, Milano	Della ditta, Milano	20.268
146	*Topostasin* polvere sosp. (variazione composizione)	Prod. Roche, Milano	Id.	4.643
147	*Triarene* compresse	Pierrel, Milano	Id.	20.276
148	*Vecortenol vioformio* unguento (per uso veterinario)	Ciba, Milano	Ciba, Basilea (Svizzera)	20.258
149	*Vitacomplex* iniett. liof. (cat.)	Osfa, Milano	Della ditta, Milano	11.352/C

DICEMBRE 1963

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
150	*Betasulf* sciroppo (cat.)	Cresci Farm., Firenze	Della ditta, Firenze	12.903/B
151	*Biliver* sciroppo	O.T.I., Parma	Della ditta, Parma	20.284
152	*Chemi ciclina* granulato (cat.)	C. Erba, Milano	Della ditta, Milano	12.368/G
153	*Cortienal* fiale	Ist. Biot. Genovese, Genova	Della ditta, Genova	20.271
154	*Detoxol* iniett. (per uso veterinario)	Zoomedica, Fano (Pesaro)	Della ditta, Fano (Pesaro)	19.358
155	*Detoxol* polvere uso orale (cat.) (per uso veterinario)	Id.	Id.	19.358/A

(819)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa « La Popolare tra i tramvieri di Roma », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1964, il prof. Ludovico Pagano è stato nominato, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, commissario governativo della Società cooperativa « La Popolare tra i tramvieri di Roma », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Gregorio Vitale nominato con decreto 20 dicembre 1963, rinunciatario.

(2055)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1964, la provincia di Reggio Calabria, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.627.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2161)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1964, il comune di Sava (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2089)

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1964, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2090)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1964, il comune di Cingoli (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 52.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2091)

Riconoscimento delle polveri da caccia denominate « Hunter » e « Snipe »

Le polveri da caccia denominate « Hunter » e « Snipe » fabbricate in Olanda dalla Poudrerie Royale de Wetteren Cooppal e C.ie di Bruxelles sono riconosciute, ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte nella categoria 1ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(2092)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1963, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.954.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3262 della *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 18 giugno 1963.

(1992)

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Torrecuso (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.341.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3039 della *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 5 giugno 1963.

(1993)

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Vittorito (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.073.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 513 della *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1964.

(2026)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Michele Brizzi, nato a Minervino Murge (Bari) il 4 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista, rilasciatogli dalla Università di Bari in data 11 giugno 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(2000)

Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea

Il dott. Gustavo Maria Apolloni, nato a Roma il 7 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 24 agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2109)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1963, registro n. 85, foglio n. 149, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Amedeo Ricci avverso il provvedimento del rettore della Università degli studi di Bologna, con il quale venne negata al predetto dott. Ricci l'ammissione all'esame del secondo anno della scuola di perfezionamento in pediatria presso quella Università.

(2164)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 22 luglio 1961 dal dott. Domenico Cucciarelli, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il giudizio complessivo di «distinto» attribuitogli per l'anno 1959.

(2051)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1964, registro n. 3, foglio n. 280, è stato dichiarato inammissibile, perchè riguardante materia riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, il ricorso straordinario proposto in data 17 novembre 1962 dal sig. Raffaele Rachetta, domiciliato in Iesi (Ancona), via San Pietro Martire n. 22, avverso la determinazione della Direzione provinciale del tesoro di Ancona, con la quale gli è stata negata la concessione della quota di aggiunta di famiglia per il figlio Antonio, e revocata l'attribuzione già fatta per il figlio Rodolfo.

(2052)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1964, registro n. 3, foglio n. 278, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 21 febbraio 1960 dal sig. Giuseppe Bruno, maggiore della riserva a riposo, domiciliato in Viterbo, via Piave n. 16, avverso la determinazione ministeriale, confermativa del provvedimento della Direzione provinciale del tesoro di Viterbo col quale venne attribuita al ricorrente la rata netta mensile di pensione di L. 56.359, anzichè quella corrispondente all'importo lordo di L. 60.000 mensili, maggiorato delle ritenute erariali per imposta di ricchezza mobile, complementare ed addizionale, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 ed in applicazione dell'art. 32 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(2054)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1964, registro n. 3, foglio n. 277, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 febbraio 1961 dal sig. Guido De Porcellinis, colonnello commissario a riposo, domiciliato a Bolzano, via Amba Alagi n. 40, avverso la determinazione ministeriale confermativa del provvedimento della Direzione provinciale del tesoro di Bolzano, col quale è stata attribuita al ricorrente la rata netta mensile di L. 56.240, anzichè quella corrispondente all'importo lordo di L. 60.000 mensili, maggiorato delle ritenute erariali per imposta di ricchezza mobile, complementare ed addizionale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, ed in applicazione dell'art. 32 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(2053)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,46	622,46	622,535	622,48	622,465	622,47	622,48	621,92	622,47	622,47
$ Can.	576,31	576,25	576,10	576,10	576 —	576,25	576,10	573 —	576,25	576,25
Fr. Sv.	143,73	143,81	143,77	143,815	143,70	143,75	143,81	143,70	143,75	143,82
Kr. D.	89,97	89,90	90,03	90,0275	89,90	89,99	90,03	89,85	89,99	89,90
Kr. N.	86,90	86,89	86,90	86,92	86,90	86,90	86,92	86,80	86,89	86,90
Kr. Sv.	120,12	120,10	120,12	120,115	120,10	120,09	120,13	120 —	120,10	120,10
Fol.	172,71	172,65	172,67	172,655	172,70	172,70	172,65	172,55	172,70	172,65
Fr. B.	12,48	12,494	12,4925	12,4945	12,485	12,49	12,494	12,37	12,48	12,49
Franco francese	126,99	127,025	127,04	127,03	127 —	127 —	127,02	126,92	127 —	127,01
Lst.	1739,66	1740,45	1740,30	1740,425	1739,50	1739,60	1740,375	1739,45	1739,70	1740,35
Dm. occ.	156,71	156,71	156,705	156,725	156,70	156,71	156,7225	156,65	156,71	156,72
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,08	24,085	24,05	24,08	24,0825	24,07	24,08	24,09
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,715	21,70	21,71	21,701	21,65	21,71	21,71

Media dei titoli del 26 febbraio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,925
Redimibile 3,50 % 1934	88 —
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	98 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94 —
Id 5 % (Città di Trieste)	94,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,35

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,48
1 Dollaro canadese	576,10
1 Franco svizzero	143,812
1 Corona danese	90,029
1 Corona norvegese	86,92
1 Corona svedese	120,122
1 Fiorino olandese	172,652
1 Franco belga	12,494
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1740,40
1 Marco germanico	156,724
1 Scellino austriaco	24,084
1 Escudo Port.	21,708

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno presso il fiume Meschio, in comune di Cordignano (Treviso).

Con decreto 13 novembre 1963, n. 116/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno presso il fiume Meschio, segnato nel catasto del comune di Cordignano (Treviso), Sezione C, al foglio II, mappale 211-*a* (Ha. 0.04.93); 286-*b* (Ha. 0.22.85); $286^{1}/_{2}$ (Ha. 0.00.10); 300-*a* (Ha. 0.04.11); $300^{1}/_{2}$ (Ha. 0.01.05); 218 (Ha. 0.02.40) e 219 (Ha. 0.01.04) di complessivi Ha. 0.36.48 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 dicembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2096)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un alveo abbandonato del fosso Cornio, in comune di Torrita (Siena).

Con decreto 13 novembre 1963, n. 117/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'alveo abbandonato del fosso al Cornio, segnato nel catasto del comune di Torrita (Siena), al foglio n. 21, mappale $76^{1}/_{2}$ (Ha. 0.16.40); al foglio n. 22 mappali $61^{1}/_{2}$ (Ha. 0.06.60); $62^{1}/_{2}$ (Ha. 0.01.65); $63^{1}/_{2}$ (Ha. 0.07.10); 65 (Ha. 0.12.95); $66^{1}/_{2}$ (Ha. 0.16.20); $98^{1}/_{2}$ (Ha. 0.02.35), di complessivi Ha. 0.63.25, ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 ottobre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Siena, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2093)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1720, in data 13 febbraio 1964, è stata prorogata fino al 20 giugno 1964 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano, affidata al dott. Marcello D'Amico.

(2098)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1963, registro n. 45 Lavori pubblici, foglio n. 148, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Giuseppe De Berardinis, socio fondatore della Cooperativa edilizia « Tra pensionati dello Stato », con sede in Ascoli Piceno, per l'annullamento del verbale del Consiglio di amministrazione della Cooperativa stessa in data 6 dicembre 1954, con il quale furono assegnati i fondaci realizzati.

(2097)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27687/5392, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Larosa Riccardina, nata in Andria l'uno dicembre 1878 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 132 riportata in catasto alla particella n. 63/c del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 272.

(1594)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami per la nomina di ventisette tenenti medici di polizia in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti ventisette posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina di ventisette tenenti medici di polizia in esperimento.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) aver conseguito la nomina ad ufficiale medico nelle altre forze armate dello Stato;

e) buona condotta;

f) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dirette al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiale), dovranno essere presentate alla Prefettura nella cui Provincia l'interessato risiede entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o servizio, distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici spettanti ai combattenti e categorie assimilate;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante. Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda deve risultare dal bollo che la Prefettura apporrà su di essa.

Art. 3.

Entro il termine di cui al precedente art. 2, gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle prefetture i seguenti documenti:

a) originale diploma di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile di esso, redatta in carta da bollo;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta

in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina e chirurgia;

d) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse opportuno produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 886.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertato mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una Commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a termine dell'art. 4 delle legge 26 giugno 1962, n. 885.

La Commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quelle orali su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla Commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto riportato nella prova orale e dal punto riportato nei titoli.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto aplicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali) entro il quindicesimo giorno dalla data della prova orale i sottoelencati documenti in carta legale per dimostrare eventuali titoli di precedenza:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli di zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

3) gli orfani dei caduti in guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
5) due copie dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 12.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati tenenti medici di polizia in esperimento e dovranno frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a mesi quattro, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina in servizio permanente effettivo.

L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina a tenente medico in esperimento e quella relativa sarà stabilita in base alla graduatoria degli esami finali.

Roma, addì 1° febbraio 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1964
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 265

(2186)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, n. 1285, concernente i ruoli organici della carriera del personale direttivo e di concetto del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardanti le documentazioni amministrative e la legalizzazione delle firme;

Viste le leggi 8 marzo 1958, n. 194 e 1° febbraio 1960, n. 67, concernenti, rispettivamente, la validità della laurea in scienze coloniali e l'equipollenza della laurea in scienze economiche e marittime a quella in economia e commercio per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1559, concernente la unificazione dei fogli di carta bollata;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

V) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza;

diploma di laurea in scienze politiche;

diploma di laurea in economia e commercio;

diploma di laurea in scienze economiche e marittime;

diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;

diploma di laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

diploma di laurea in scienze coloniali conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono partecipare al predetto concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 161, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o una qualifica equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1-*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2. A 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3. A 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40;

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età.

4. A 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40.

5. A 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

6. A 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico

nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla Tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della Tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla Tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della Tabella medesima.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestono la qualifica di impiegati civili statali dei ruoli organici ordinari o dei ruoli aggiunti;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato n. 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'Università od Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero;

l) la lingua estera nella quale intendano sostenere la prova scritta obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate nel successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di due professori di università, insegnanti delle discipline che sono argomento delle prove scritte e di due funzionari della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
fotografia recente, applicata su carta bollata, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Prove di esame

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

I. Prove obbligatorie :

1) scritte (quattro):

a) diritto privato;

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

c) economia politica, politica economica e finanziaria;

d) traduzione in lingua francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) orale:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) diritto internazionale;

c) geografia economica;

d) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero. Nozioni sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica.

II. Prova facolativa:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia consentito di sostenere una prova orale in una o nelle altre due lingue estere indicate nel n. 1, lettera *d*) del presente articolo.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato, che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in una e nelle altre due lingue estere, la Commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 0,75 per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza - preferenza - elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta bollata, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta bollata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato al nome del padre del candidato dell'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta bollata, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 21 giugno 1948), su carta bollata, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto atesini, di cui alla lettera *g*), dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e

gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta bollata.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *n*) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato su carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma di laurea, tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Università in luogo del diploma di laurea e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegati delle carriere di concetto, per avvalersi delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istruzione secondaria di 2° grado o la relativa copia autenticata legalizzata;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento di servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3 n. 5-*m*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa indicato;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente articolo 12 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al secondo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*) del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 200 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 13.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri di terza classe in prova (coeff. 229) ed assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, tra-

scorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di consigliere di 3ª classe (coefficiente 229).

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di consigliere di 3ª classe e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1964
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 62

ALLEGATO N. 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (Prov. . . . . .) il . . . . . residente in . . . . (Prov. . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . . (1);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (2) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . . .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto, infine, dichiara di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in . . . . nonchè la prova orale facoltativa in lingua estera in . . . . e in . . . .

. . . . . . addì . . . .

Firma . . . .

residente a . . . .

(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . .

---

(1) (Se impiegato civile nel ruolo della carriera del personale di concetto dovrà precisare il Ministero di appartenenza, la qualifica rivestita, e gli estremi del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado posseduto);

(2) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(1854)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a settanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura centrale e periferico, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti, indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi ancora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1964
Registro n. 2, foglio n. 133. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:
1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) zootecnia;
3) patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale:
1) le materie delle prove scritte;
2) economia rurale ed estimo;
3) industrie agrarie;
4) costruzioni rurali e meccanica agraria;
5) nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Roma, addì 4 gennaio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2031)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a cinquanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con i quali sono stati, rispettivamente approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità e la legge 16 dicembre 1961, n. 1307;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità è disponibile un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati presso gli Uffici periferici (escluso Roma) e non potranno essere trasferiti presso gli Uffici centrali se non dopo avervi prestato servizio per almeno tre anni.

Coloro che avranno sostenuto con esito favorevole almeno una prova facoltativa di lingua straniera saranno, preferibilmente, destinati presso gli Uffici periferici speciali (di porto, di aeroporto e di frontiera).

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetti dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione III, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età dichiareranno, invece, se siano incorsi o meno, in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) se abbiano riportato o meno, condanne penali (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di decadenza o di dispensa, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) le prove facoltative prescelte;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cam-

biamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed una orale, nonchè eventuali prove facoltative secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove nei termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e quello ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi in quella orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione III, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possono essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo;

I candidati che abbiano superato il 32° anno, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo.

Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per i candidati invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati nei precedenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditorato agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo.

I seguenti documenti dobbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1 e 2 dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto, dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato del casellario giudiziale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione

di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretari tecnici di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di segretario tecnico di 3ª classe oltre alle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1964
Registro n. 1, foglio n. 193

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Nozioni di igiene*:

Aria: composizione, inquinamento e viziatura; condizioni per una buona areazione degli ambienti confinati.

Acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione.

Suolo: importanza igienica del suolo con particolare riguardo per il pericolo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti.

Alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande.

Igiene scolastica: scuole, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica.

Igiene ospedaliera funzione degli ospedali, elementi generali dell'ospedale; ospedali generali ed ospedali specializzati.

Nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive

Agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi.

Concetto di profilassi diretta, indiretta ed immunitaria.

Cenni sulla etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoide, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

Nozioni generali sulle malattie sociali

Cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, intossicazione da stupefacenti). Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

2) *Nozioni di ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato*:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato.

La Costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni. Principi dell'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, composizione, attribuzioni consultive e cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato): organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo e cenni sulle funzioni giurisdizionali).

L'Amministrazione diretta locale: (La Prefettura ed il Sindaco, ufficiale del Governo; gli organi periferici particolari).

L'Amministrazione indiretta dello Stato: il Comune (elementi costitutivi, organi ed attribuzioni); la Provincia (elementi costitutivi, organi ed attribuzioni); la Regione (Regioni autonome costituite, organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

3) *Lingua estera* (facoltativa):

Composizione su un argomento di cultura generale o di attualità nella lingua prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. E' consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;

c) principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali);

d) elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche. (Medie. Proporzioni. Numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche. (Annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Concetti. Stato della popolazione. Movimento della popolazione, naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospedaliera e sulle indagini statistiche campionarie;

e) lingua estera (facoltativa): conversazione, lettura e traduzione di un brano dalle lingue prescelte nella prova scritta.

PROVE PRATICHE (facoltativa)

1) Dattilografia.
2) Stenografia.

SCHEMA DELLA DOMANDA

Al Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e personale - Divisione III. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Fa presente . . . . (solo per coloro che avendo superato il 32° atto di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . . . presso la scuola . . . .

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .

6) di voler sostenere le prove facoltative di . . . . . .

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . . . . in qualità di . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Addì . . . .

Firma . . . .

N.B. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(1216)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1963, n. 649, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1963, registro n. 9, foglio n. 275, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 del 20 maggio 1963, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1963, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Pelosio dott. ing. Giulio, ispettore generale del Genio civile.

Membri:

Germani dott. ing. Mario, ingegnere capo del Genio civile;

Altamura dott. ing. Vittorio, ingegnere capo del Genio civile;

Polverini prof. Carlo, ordinario di agronomia ed estimo nell'istituto tecnico per geometri « Q. Sella » di Roma;

Amoroso prof. Antonio, ordinario di topografia e disegno topografico nell'istituto tecnico per geometri « L. B. Alberti » di Roma.

Segretario:

Fagiolo Achillini dott. Marcella, consigliere di 1ª classe R.A. dell'A.C.

Art. 2.

Alla presunta spesa di L. 300.000 (trecentomila) occorrente per il funzionamento della Commissione di cui sopra si farà fronte con impegno sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 20 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1964
Registro n. 5 foglio n. 339

(2062)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Nomina di un membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a sei posti di segretario tecnico (tessile).

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2715, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2737, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 258, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a sei *posti di segretario tecnico (tessile)* in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato tra candidati muniti del diploma di perito industriale tessile o tintore;

Vista la propria deliberazione n. 84/P.2.1.1. del 6 giugno 1963, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'interprete superiore De Angelis Mario, è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue francese, inglese e tedesco.

Roma, addì 10 febbraio 1964

Il direttore generale: SANTONI

(2168)

Nomina di un membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a dieci posti di segretario tecnico (chimico).

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2715, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2738, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 259, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di segretario tecnico (chimico) in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di perito industriale chimico o perito chimico tintore;

Vista la propria deliberazione n. 85/P.2.1.1. del 6 giugno 1963, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'interprete superiore De Angelis Mario, è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue francese, inglese e tedesco.

Roma, addì 10 febbraio 1964

Il direttore generale: SANTONI

(2169)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Modena, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 7 del 13 febbraio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Modena, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(2145)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 7 del 13 febbraio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 novembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(2146)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Como, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 7 del 13 febbraio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 novembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Como, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(2147)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 7 del 13 febbraio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(2148)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a tre posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 7 del 13 febbraio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 novembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a tre posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(2149)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 875 in data 6 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;

Esaminate le domande dei concorrenti, e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Considerato che tra i candidati idonei risultano esservi invalidi di guerra nelle condizioni di poter beneficiare delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 1950, n. 375;

Vista la nota n. 1222 del 10 febbraio 1964, dell'Opera nazionale invalidi di guerra di Reggio Calabria, con cui viene comunicato che fra le sedi messe a concorso risulta che nei comuni di Motta San Giovanni e di San Lorenzo è scoperta la percentuale di posti di medico condotto riservata agli invalidi e mutilati di guerra;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Mileto Achille (invalido di guerra): Motta San Giovanni (frazione Lazzaro);

2) Carbone Rocco (invalido di guerra): San Lorenzo (frazione Chorio);

3) Ocello Michele: Reggio Calabria (5ª condotta San Giorgio-San Sperato);

4) Schirripa Nicolantonio: Siderno (2ª condotta);
5) Sergi Stefano: Santo Stefano d'Aspromonte;
6) Luppino Francesco: Reggio Calabria (Orti);
7) Gangemi Giuseppe: Molochio;
8) Monea Antonino: Anoia;
9) Fera Mario: Ardore (frazione San Nicola);
10) Alvaro Vincenzo: Canolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 14 febbraio 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(2100)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2097 del 25 febbraio 1961, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1960;
Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1962, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali del concorso, la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso e riconosciuta la regolarità;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Vercelli al 30 novembre 1960:

1. Garlanda Tarcisio . . . . punti 54,469
2. Grasso Giovanni . . . . » 51,879
3. Roggero Carlo . . . . » 51,794
4. Tappari Antonio . . . . » 49,361
5. Rigazio Osvaldo . . . . » 49,129
6. Masini Gian Piero . . . . » 48,723
7. Calliera Giovanni . . . . » 48,313
8. Dellavalle Pietro . . . . » 47,935
9. Roveglia Vittorio . . . . » 47,854
10. Vaudagna Nicola . . . . » 47,207
11. Quarna Ermanno . . . . » 47 —
12. Pionzo Pietro . . . . punti 45,641
13. Tizzoni Ernesto . . . . » 45,316
14. Orengia Ruggero . . . . » 45,254
15. Ciarlantini Adelmo . . . . . . » 45 —
16. Moschietto Arturo . . . . . . » 44,829
17. Finotto Ezio . . . . » 43,625
18. Zaccone Carlo . . . . » 43,286
19. Bottero Ferrante . . . . » 42,830
20. Tosoni Fernando . . . . » 42 —
21. Lubrini Angelo . . . . » 41 —
22. Robaldo Antonio . . . . » 40,750
23. Sulas Francesco . . . . » 40,438
24. Pasteris Giuseppe . . . . . . » 40,191
25. Barbero Remigio . . . . » 40,032
26. Nervo Franco, nato l'11 maggio 1927, coniugato . . . . » 39 —
27. Zorzoli Giovanni Pietro, nato il 7 novembre 1927, coniugato . . . . . » 39 —
28. Boero Pierino . . . . » 38,438
29. Beccuti Pietro . . . . » 38,320
30. Cazzola Giovanni, nato l'8 gennaio 1924, coniugato con un figlio . . . . » 38 —
31. Valli Francesco, nato il 15 luglio 1927, celibe . . . . » 38 —
32. Allegretti Michele . . . . . . » 36,719
33. Baroni Luigi . . . . » 35,250

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 14 febbraio 1964

Il veterinario provinciale: ZANACCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Vercelli al 30 novembre 1960;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Garlanda Tarcisio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Cigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 14 febbraio 1964

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(2136)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.